

ORIGINALE

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUER N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016
FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1
ROMA 00198
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOLI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

**ECC.MO TAR LAZIO ROMA
RICORSO**

PER: Il sig. **Pierluigi SCASSERRA**, nato a Campobasso il 26.05.1974 (C.F. SCSPLG74E26B519E), e residente in San Massimo (CB) alla Via Grondarzi n.16; rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al presente atto dall'**Avv. Vincenzo IACOVINO** (C.F.CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Lima n.20 .

Ogni comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata vincenzo.iacovino@legalmail.it e al seguente numero di fax 0874/64416.

-Ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t;
- **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Ufficio Scolastico Provinciale di Varese**, in persona del legale rapp.te p.t.;

- Resistenti-

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E
PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX
ART.56 C.P.A.**

Del D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non ha consentito l'inserimento nelle medesime di coloro che avevano il titolo abilitante del diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002; del D.M.325/2015 che mantiene il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro il l'a.s. 2001-2002. del D.M. 495 del 22.06.2016 che persevera nel precludere la possibilità per i ricorrenti in essere inseriti nelle graduatoria ad esaurimento pur essendo abilitati; in ogni caso della mancata integrazione delle GAE mediante inserimento quali docenti in possesso del diploma magistrale a seguito della riapertura dei termini di aggiornamento del punteggi; di tutti gli atti presupposti e consequenziali anche di carattere amministrativo, compresa la nota Miur del 06.10.2015 comunque lesive della posizione della ricorrente

Nonché per l'accertamento del diritto

Da parte della ricorrente di inserimento nella G.A.E. nella Provincia di Varese in virtù del conseguimento del titolo abilitante del diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

FATTO

- 1) Il sig. Pierluigi Scasserra è in possesso del titolo di studio Diploma di Maturità Magistrale conseguito in data 23.07.1994 presso l'Istituto Magistrale Statale G. Lombardo Radice di Bojano con votazione 47/60;
- 2) Il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti (ora ad esaurimento, c.d. GAE) non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali risultano in possesso, come l'odierno ricorrente, del diploma di maturità magistrale;

3) Purtuttavia il d.P.R. 25 marzo 2014, formalizzando il Parere del Consiglio di Stato, aveva riconosciuto il citato diploma, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge;

4) Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015, ha annullato il D.M. 235/2015 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento;

5) Alla luce di quanto sopra, con istanza del 05.07.2016, l'odierno ricorrente chiedeva l'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento o, in subordine, nella quarta fascia aggiuntiva delle medesime dell'Ambito Territoriale Provinciale di Varese, per le classi di concorso EEEE scuola primaria e AAAA scuola dell'infanzia. Giova evidenziare che analoghe istanze venivano formulate anche nell'anno 2015.

6) La summenzionata domanda non risulta essere stata accolta, pertanto, il ricorrente si vede costretto ad adire il TAR Lazio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

In reazione alla questione oggetto del presente giudizio il Consiglio di Stato VI Sezione con recente sentenza **n.953 del 09 marzo 2016** ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa evidenziando tali principi:

- *le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. n. 165/2001;*
- *trattasi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2,*

del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretese consistono solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria;

- diversa è la fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione;

– pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario è recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

– di conseguenza, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti normativi in senso lato, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione; appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi.

Lo stesso TAR Lazio con recenti provvedimenti sia di carattere monocratico (Decreto 3554 del 30.06.2016) sia collegiale (Ordinanza 3114/2016 del 14.06.2016) ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa in caso analoghi a quelli di cui si discute nel presente ricorso.

II

SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE IN VIRTÙ DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE ENTRO L'A.S. 2001/2002;

Preliminarmente giova ricordare che l'**ordinamento scolastico prevedeva nel passato che l'abilitazione necessaria per l'accesso ai concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi primaria) si acquisisse con il diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli Istituti magistrali.** Mentre per la scuola dell'infanzia e la secondaria, di primo e secondo grado, l'abilitazione si acquisiva solo grazie al concorso, ordinario o riservato.

Con la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, pubblicata in G.U. n. 107 del 10 maggio 1999, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*" si **modifica** lo *status quo ante* e si introducono le Graduatorie permanenti, il cosiddetto doppio canale. **Queste graduatorie verranno utilizzate per l'assunzione ogni anno del 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo (l'altro 50% sarà preso dalle graduatorie dei concorsi).** Per accedere alle Graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti: per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell'infanzia e della secondaria, di primo e secondo grado, l'abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti della primaria l'idoneità conseguita in un concorso.

Qualche anno dopo, con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" si **trasformano** le Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.). Derogando ai requisiti richiesti dalla 124/1999 viene consentito l'accesso alle G.A.E. a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in Scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso. **Vengono invece esclusi dalle G.A.E. i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante** conseguito entro l'a.s. 2001-2002 nonostante il Decreto

Interministeriale del 10 Marzo 1997, con il quale si dava attuazione alla Legge 341/90, che sopprime gli Istituti magistrali, all'art. 2, comma 1, garantisce il valore abilitante ai diplomi magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi "iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998" e per i titoli "comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002".

I diplomati magistrali vengono dunque inseriti nella III fascia delle graduatorie d'istituto, senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo.

Ad aggravare la loro situazione vi è anche il fatto che per oltre dieci anni l'Amministrazione non ha bandito concorsi condannandoli alla precarietà.

Il MIUR con i DM 235/2014 e DM 325/2015 e DM 495/2016 mantiene il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro il l'a.s. 2001-2002.

L'odierno ricorrente, viceversa, ha diritto di essere inserito nella terza fascia (o in subordine nella quarta) delle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito anteriormente all'anno scolastico 2001/2002, considerato a tutti gli effetti come titolo abilitante.

Difatti, il d.P.R. 25 marzo 2014, formalizzando il Parere del Consiglio di Stato, ha riconosciuto il citato diploma, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge.

Purtuttavia, il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti (ora ad esaurimento, c.d. GAE) non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali risultano in possesso, come l'odierna ricorrente, del diploma di maturità magistrale.

Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015, ha però annullato il D.M. 235/2015 nella parte in cui ha impedito ai docenti in possesso del titolo abilitante Diploma Magistrale conseguito entro l'anno

scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento così pronunciandosi:

“Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria.

Questo Collegio ritiene, altresì, che la sentenza impugnata manifesti profili di contraddittorietà tra il chiesto dai ricorrenti originari e il pronunciato dal primo giudice, dal momento che, in effetti, non vi è mai stata la pretesa all'applicazione, in via analogica, del citato parere del Consiglio di Stato da cui deriva il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, solo a tali fini rievocato dagli attuali appellanti.

Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n.

297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.

2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento."

Si evidenzia altresì che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con recente Ordinanza n.1/2016 del 27.4.2016 ha ribadito che "non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dell'orientamento già espresso dalla Sezione senza nelle sentenze citate nell'Ordinanza di rimessione (cfr per tutte sentenza n.1973 del 2015) ed in numerose altre pronunce cautelari secondo cui i soggetti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE".

Lo stesso TAR Lazio in ricorsi del tutto analoghi a quello di cui si discute con recenti provvedimenti sia di carattere monocratico (**Decreto 3554 del 30.06.2016**) sia collegiale (**Ordinanza 3114/2016 del 14.06.2016**) ha evidenziato che *“la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, da quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato sez. VI n.1973/2015 e 4235/2015 che riguarda la fattispecie dei Diplomatici magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 e che pertanto al momento della <chiusura> delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante..che pertanto va accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inserimento nella GAE, in attesa della definizione da parte dell’Adunanza Plenaria delle questione rimessa dal Consiglio di Stato sez VI con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016”*

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART.56 C.P.A.

Il fumus emerge da tutto quanto sopra esposto.

Il danno è grave ed irreparabile e giustifica la richiesta di sospensione anche con Decreto cautelare inaudita altera parte degli atti impugnati volta al provvisorio inserimento nella GAE del ricorrente (come peraltro già disposto dallo stesso TAR Lazio in analoghe circostanze).

Si evidenzia al riguardo che l’accoglimento dell’istanza cautelare ed il conseguente ingresso nella GAE prima del nuovo anno scolastico potrebbe consentire l’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente. Si evidenzia al riguardo che in virtù della legge n.107/2015 le assunzioni a tempo indeterminato avvengono per il 50% dalle GAE e per l’altro 50% dalle graduatorie del concorso. Viceversa attualmente allo stesso è consentito la sola stipula di contratti a tempo determinato con inevitabili pregiudizi.

Non senza considerare, infine, che in ragione dei tempi medi, necessari e fisiologici, del processo amministrativo, la decisione di merito, una volta non accolta la domanda cautelare, non produrrebbe alcuna utilità, atteso che potrebbe essere irrimediabilmente vanificata la possibilità di immissione in ruolo della ricorrente.

P.Q.M.

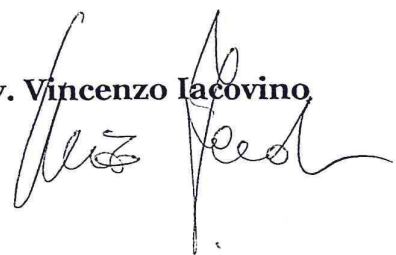
Con le considerazioni della premessa in fatto e delle censure in motivi di diritto si conclude affinché l'Ecc.mo TAR Lazio voglia:

- 1) Accogliere previa sospensiva, anche inaudita altera parte e previa concessione di misura cautelare monocratica ex art 56 c.p.a., il presente ricorso;
- 2) Ritenere fondate le censure e i fatti dedotti ed annullare i provvedimenti impugnati previa adozione di idonee misure cautelari ed inserimento anche con riserva del ricorrente nelle GAE anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica;
- 3) In ogni caso accertare il diritto del ricorrente all'inserimento nella G.A.E. nella Provincia di Varese in virtù del conseguimento del titolo abilitante del diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;
- 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il ricorso di che trattasi è di valore indeterminabile in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è pari ad Euro 325,00 ma il ricorrente è esente avendo conseguito un reddito familiare inferiore ai limiti di legge, come da autocertificazione allegata.

Roma, 19 luglio 2016

Avv. Vincenzo Iacovino



Procura Speciale

Avv. VINCENZO IACOVINO Vi delego a rappresentarmi e difendermi
nel presente giudizio innanzi al TAR LAZIO DI ROMA

conferendoVi ogni facoltà di legge, in ogni grado e fase, anche esecutiva, di opposizione, di
intervento, nonché concorsuale, fallimentare, tempestiva, tardiva, di opposizione cautelare,
amministrativa, conciliativa, anche obbligatoria. Vi delego, altresì, a sottoscrivere il ricorso,
formulare motivi aggiunti e ricorsi incidentali, a proporre domande riconvenzionali e di
chiamata in causa e/o in garanzia di terzi. Espressamente Vi conferisco la facoltà di
conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio,
riscuotere, quietanzare somme ivi comprese le spese legali che autorizzo sin d'ora a distrarre
in Suo favore, ritirare atti, documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome. Potrete
nominare avvocati, in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi e/o in Vostra sostituzione, con
gli stessi poteri a Voi conferiti. Ritengo rato e fermo il Vostro operato ed eleggo domicilio in
ROMA ALLA VIA LIMA N° 20 - INT. 1

Dichiaro si essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico e della
incertezza dell'esito del giudizio che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla
conclusione dell'incarico.

Sempre con la sottoscrizione della presente procura dichiaro altresì di aver ricevuto su
speciale modulo l'informativa di cui all'art.13 del d.lgs. n.196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) e di autorizzarVi al trattamento dei miei dati personali per i
fini indicati nella suddetta informativa.

Fiduciario Scrittore
E' autentica
[Signature]

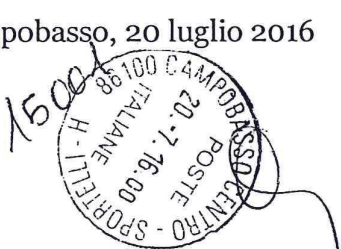
STUDIO LEGAL

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Vincenzo Iacovino, in virtù dell'autorizzazione n. 09/2014 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Campobasso in data 12/03/2014, previa iscrizione al numero 192 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Sig. Pierluigi Scasserra l'antescritto ricorso innanzi al TAR LAZIO Sede di Roma a:

- 1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro p.t.,** rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici domicilia in ROMA (00186) alla Via Dei Portoghesi n.12 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R numero 767598434217 spedita dall'ufficio postale di Campobasso – Poste Centrali – in data corrispondente a quella del timbro postale.

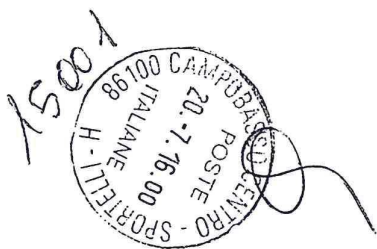
Campobasso, 20 luglio 2016



Avv. Vincenzo Iacovino

- 2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del Legale rappresentante p.t.,** rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici domicilia in ROMA (00186) alla Via Dei Portoghesi n.12 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R numero 767147105074 spedita dall'ufficio postale di Campobasso – Poste Centrali – in data corrispondente a quella del timbro postale.

Campobasso, 20 luglio 2016

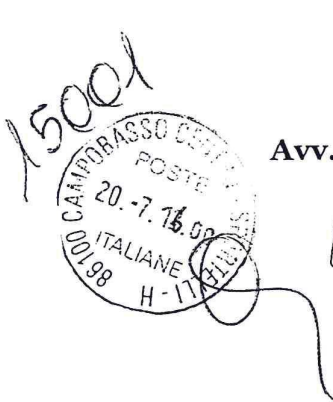
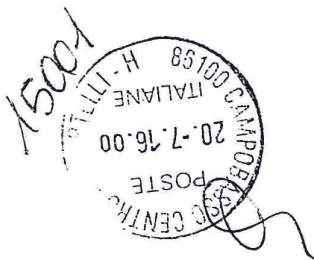


Avv. Vincenzo Iacovino

STUDIO LEGAL
INCOGNITO

3. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VARESE, in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui uffici domicilia in ROMA (00186) alla Via Dei Portoghesi n.12 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R numero 767147105063 spedita dall'ufficio postale di Campobasso – Poste Centrali – in data corrispondente a quella del timbro postale .

Campobasso, 20 luglio 2016



Avv. Vincenzo Iacovino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Iacovino".

N. Raccomandata

76759843421-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN PERS. DEL MINISTRO P.T.	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESI 19
C.A.P.	00186
COMUNE	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
STUDIO LEGALE IACOVINO & ASSOCIATI	
VIA / PIAZZA	Via E. Berlinguer, 1 - 85100 CAMPOBASSO
C.A.P.	Tel. 0874.69016 - Fax 0874.64416
COMUNE	Partita IVA 01639530705
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata ☐ A.R.	

Fraz. 15001

Sez. 13

Operaz. 67

Causale: AG

20/07/2016 10:36

Peso gr.: 55

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo (accettazione manuale) 767438522294

TASSE

N. Raccomandata

76714710507-4



SCASSERRA / KIUR

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA IN PERS. DEL REG. DAPP. P.T.	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESI 12
C.A.P.	00186
COMUNE	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
STUDIO LEGALE IACOVINO & ASSOCIATI	
VIA / PIAZZA	Via E. Berlinguer, 1 - 85100 CAMPOBASSO
C.A.P.	Tel. 0874.69016 - Fax 0874.64416
COMUNE	Partita IVA 01639530705
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata ☐ A.R.	

Fraz. 15001

Sez. 13

Operaz. 68

Causale: AG

20/07/2016 10:39

Peso gr.: 37

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo (accettazione manuale) 767438522306

TASSE

N. Raccomandata

76714710506-3



SCASSERRA / KIUR

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04151) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TARAS IN PERS. DEL REG. DAPP. P.T.	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	VIA DEL PORTOGHESI 12
C.A.P.	00186
COMUNE	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
STUDIO LEGALE IACOVINO & ASSOCIATI	
VIA / PIAZZA	Via E. Berlinguer, 1 - 85100 CAMPOBASSO
C.A.P.	Tel. 0874.69016 - Fax 0874.64416
COMUNE	Partita IVA 01639530705
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata ☐ A.R.	

Fraz. 15001

Sez. 13

Operaz. 69

Causale: AG

20/07/2016 10:40

Peso gr.: 57

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo (accettazione manuale) 767438522317

TASSE

